



COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E PER
L'EROGAZIONE DI ACQUA**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 di data 30 marzo 2007

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 di data 22 febbraio 2018

SOMMARIO

TITOLO I - GENERALITA'	5
Art. 1 - Ente gestore del servizio	5
Art. 2 - Modalità della fornitura	5
Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua	5
Art. 4 - Divieto di rivendita	5
Art. 5 - Tipo di fornitura	5
TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO	6
Art. 6 - Impianti per uso pubblico	6
Art. 7 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua	6
Art. 8 - Prelievi abusivi	6
TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO	7
CAPO I - NORME GENERALI	7
Art. 9 - Diritto alla fornitura	7
Art. 10 - Forniture su strade non canalizzate	7
Art. 11 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	7
Art. 12 - Destinatario della fornitura	8
Art. 13 - Domanda di fornitura	8
Art. 14 - Modalità per il perfezionamento del contratto di somministrazione	9
Art. 15 - Durata del contratto di fornitura	9
Art. 16 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura	9
Art. 17 - Voltura dell'utenza	9
Art. 18 - Rifacimenti di derivazioni di presa e spostamenti di contatori	10
Art. 19 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa	10

Art. 20 - Proprietà della condotta	10
Art. 21 - Manutenzione delle condotte	11
Art. 22 - Variazione delle tariffe e del regolamento	11
Art. 23 - Interruzioni di servizio	12
Art. 24 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	12
Art. 25 - Uso dell'acqua e consumi abusivi	12
Art. 26 - Risoluzione di diritto delle forniture	13
Art. 27 - Interventi del comune per ragioni dell'utente	13
Art. 28 – Tariffe	13
Art. 29 - Categorie di fornitura ad uso privato	13
Art. 30 - Fornitura ad uso promiscuo	14
Art. 31 - Bocche antincendio private	14
Art. 32 - Forniture straordinarie da bocche antincendio private	15
CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA	15
Art. 33 - Misura dell'acqua	15
Art. 34 – Pagamenti	15
Art. 35 - Apparecchi di misura - quote di nolo e manutenzione	16
Art. 36 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura	16
Art. 37 - Guasti agli apparecchi di misura ed accessori	17
Art. 38 - Verbali di posa del contatore	17
Art. 39 - Rimozione e sostituzione del contatore	17
Art. 40 - Lettura dei misuratori	18
Art. 41 - Irregolare funzionamento del contatore	18
Art. 42 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente	19
CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI	19

Art. 43 - Prescrizioni e collaudi	19
Art. 44 - Installazione delle condutture	20
Art. 45 - Collegamenti di impianti ed apparecchi	20
Art. 46 - Prese di terra	20
Art. 47 - Impianti di sollevamento	21
Art. 48 – Serbatoi	21
Art. 49 – Modifiche	21
Art. 50 - Perdite, danni e responsabilità	21
Art. 51 – Vigilanza	22
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE	22
Art. 52 – Infrazioni	22
Art. 53 - Identificazione dei dipendenti	22
Art. 54 - Tasse ed imposte	23
Art. 55 - Applicabilità del diritto comune	23
Art. 56 – Obbligatorietà	23
Art. 57 - Contestazioni giudiziarie	23
Art. 58 – Abrogazioni	23
Art. 59 - Modalità di pagamento	23
Art. 60 - Sanzioni amministrative	24
TITOLO V - NORME TRANSITORIE	24
Art. 61 - Messa a terra su rete idrica	24
Art. 62 - Forniture derivanti da diritti particolari	24

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1

Ente gestore del servizio

1. Il servizio distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Brentonico è gestito in economia e/o tramite affidamento in gestione a terzi ed è effettuato nei limiti di disponibilità consentiti da fattori o elementi climatici, idrogeologici e tecnici, nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative e tariffarie in materia.

Art. 2

Modalità della fornitura

1. Le modalità della fornitura sono regolate dalle norme del presente Regolamento e da quelle emanate da Enti ed Organi Pubblici competenti in materia. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.
2. La concessione della fornitura è subordinata al rispetto dei criteri di priorità nella distribuzione, fissati dalla Giunta comunale ed in armonia con i principi indicati nella Legge nr. 36 del 5.01.1994 e d.lgs. 03.04.2006 n. 152.

Art. 3

Sistema di distribuzione dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato dal contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
2. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

Art. 4

Divieto di rivendita

1. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

Art. 5

Tipo di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:
 - I. forniture per uso pubblico;

- II. forniture per uso privato.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 6

Impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per usi pubblici:
 - I. le fontane pubbliche;
 - II. le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
 - III. gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
 - IV. le bocche antincendio poste in opera sul suolo pubblico.

Art. 7

Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua

1. L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi.
2. Per gli usi di cui alle lettere a), b), c), l'acqua potrà essere misurata con contatore, secondo i criteri stabiliti dal Comune.

Art. 8

Prelievi abusivi

1. E' fatto divieto:
 - I. di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
 - II. di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
 - III. di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.
2. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b), e c).

TITOLO III
FORNITURE AD USO PRIVATO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 9

Diritto alla fornitura

1. Nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, il Comune entro i limiti del quantitativo d'acqua disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongono, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico di cui al punto a) dell'art. 29.
2. E' facoltà del Comune di concederla per gli altri usi di cui al punto b) dell'art. 29.
3. Il Comune ha diritto di esigere dal richiedente i contributi a fondo perduto relativi all'allacciamento e alle volture, stabiliti dall'organo comunale competente.¹

Art. 10

Forniture su strade non canalizzate

1. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo per le strade non canalizzate il Comune è tenuto ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto a preventivo relativo alle forniture e opere dell'estensione e potenziamento della rete, oltre al contributo per derivazione di presa di cui al precedente articolo.
2. Eventuale conguaglio a credito o a debito degli oneri versati a preventivo sarà definito a fine lavori.

Art. 11

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

1. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.
2. In particolare le utenze ad uso di irrigazione potranno essere revocate, anche temporaneamente (di zona in zona) e senza preavviso, in periodi di particolare siccità, escludendo ogni diritto di rivalsa da parte dell'utente.

¹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

Art. 12

Destinatario della fornitura

1. Le forniture d'acqua potabile sono effettuate agli aventi titolo.
2. Nel caso di edifici in condominio la fornitura può essere effettuata all'Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge.
3. Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali. In questi casi è possibile comunque ripartire in modo matematico i consumi effettuati nel periodo, in maniera da attribuirli equamente ad unità abitativa e quindi conteggiarli per singoli scaglioni di consumo. La richiesta di tale trattamento andrà sottoscritta sotto la propria personale responsabilità e salvo dimostrazione obiettiva presso i competenti Uffici Comunali.
4. Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi e gli utenti distinti da tariffe diverse.
5. L'utente è obbligato a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio a favore della rete di distribuzione comunale, salvo patto contrario tali servitù sono gratuite per il Comune, che potrà giovarsene anche per effettuare forniture di acqua ad altri utenti. La somministrazione è comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza a favore dell'utenza delle autorizzazioni, permessi e servitù.
6. Per utenza si intende ogni unità abitativa con annesse pertinenze, sia che si trovino in edificio singolo che in edificio condominiale o altra fornitura per uso diverso dall'abitativo/domestico.

Art. 13

Domanda di fornitura

1. La domanda di allacciamento deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà essere accompagnata dalle autorizzazioni di scavo e posa qualora fossero interessati fondi di terzi. La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata da titolo dimostrante il suo diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nullaosta con firma del proprietario dell'immobile stesso.
2. Per ottenere gli allacciamenti dovranno essere versati i diritti fissi di allacciamento stabiliti dagli organi comunali competenti.
3. La domanda dovrà indicare il n° delle unità abitative e l'eventuali altre utenze che l'allacciamento (fornitura) dovrà servire.

Art. 14

Modalità per il perfezionamento del contratto di somministrazione

1. Per ottenere la somministrazione dell'acqua il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa a consuntivo sostenuta dal Comune per l'allaccio. La somministrazione dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura.
2. L'impegno reciproco decorre dal giorno dell'apertura dei contatori.

Art. 15

Durata del contratto di fornitura

1. Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da presentare almeno un mese prima della scadenza da una delle due parti. Le forniture ad uso domestico unifamiliare potranno essere disdette in ogni momento dell'utente.

Art. 16

Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

1. L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare comunicazione scritta al Comune servendosi degli appositi moduli da ritirare presso gli sportelli dello stesso o scaricati dal sito del Comune.²
2. Il Comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del contatore. In mancanza di tale comunicazione l'utente resta solidalmente responsabile verso il Comune del corrispettivo per consumi ed accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti del Comune posti in proprietà privata.

Art. 17

Voltura dell'utenza

1. In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da un utente con regolare contratto ad un altro soggetto, quest'ultimo deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto.
2. Nel caso di riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per temporanea cessazione d'utenza o per morosità, l'utente verserà il contributo fisso di subentro stabilito in euro 100 (cento).³

² Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

³ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

Art. 18

Rifacimenti di derivazioni di presa e spostamenti di contatori⁴

1. Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazione di presa e/o spostamento di contatore sono a carico dell'utente le spese per l'allaccio alla presa della condotta principale di competenza comunale come le restanti spese per sostituzione tubature di allaccio, scavi, murature, ripristini etc.
2. Qualora il rifacimento di derivazione di presa non avvenga in corrispondenza della vecchia presa sulla tubazione distributrice, l'utente dovrà sostenere le spese per l'isolamento del vecchio allacciamento

Art. 19

Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa

1. Le derivazioni di presa comprendono i tubi con i loro accessori che si staccano dalla rete di distribuzione per l'alimentazione degli impianti interni degli utenti e giungono fino agli apparecchi di misura compresi.
2. Di norma la derivazione (e quindi il conteggio della lunghezza dell'allacciamento) avviene da un pozzetto o da idonea presa stradale, qualora esistenti.
3. Spetta al Comune determinare il punto di derivazione della presa e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore. I diametri degli allacciamenti, compatibilmente con le possibilità tecniche, sono richiesti dagli utenti. Le spese per la realizzazione dell'allacciamento sono a carico del richiedente la fornitura.
4. Il punto di consegna e di misura è di norma individuato al limite della proprietà in zona accessibile da pubblica via; il misuratore e le apparecchiature relative saranno collocate in idonei pozzetti o nicchie (secondo gli standard tecnico-dimensionali del Servizio) realizzate dal richiedente, che resterà proprietario e responsabile del manufatto.
5. Spetta inoltre al Comune eseguire qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchiatura fino al misuratore compreso su suolo pubblico; su suolo privato gli interventi del Comune si intendono ad esclusione delle opere di scavo e ripristino, murarie ed edili in genere.

Art. 20

Proprietà della condotta

1. Le condotte stradali, anche se costruite a spese o con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni, anche se costruite col contributo degli utenti, sono di proprietà del Comune fino

⁴ Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

al contatore compreso. Restano invece di proprietà, privata col carico di manutenzione ed ogni connessa responsabilità, il manufatto per posto contatore e l'impianto interno poste a valle del contatore.

2. Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non sia compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti insistenti in proprietà privata, previa dichiarazione di consenso scritta degli utenti intestatari della fornitura stessa.

Art. 21

Manutenzione delle condotte

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dal Comune a spese dell'utente a parte l'esecuzione delle opere di natura edile (scavi, reinterri, ripristini, opere murarie ecc.) non rientranti in proprietà pubblica che possono essere eseguite dall'utente a sue spese.
2. Le manutenzioni sono pertanto vietate agli utenti o ad altri sotto la pena del pagamento dei danni ed alle sanzioni specifiche di cui all'art. 60, salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di legge.
3. Le manutenzioni e riparazioni alle opere murarie (scavi, reinterri, ripristini, ecc.) su proprietà privata restano a carico dell'utente o del proprietario e vengono eseguite sentite le indicazioni del Comune.
4. Per la riparazione di guasti sulle derivazioni, provocati dagli utenti o da terzi, il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni.
5. E' fatto divieto a chiunque estraneo al personale del Comune manomettere, spostare, modificare, ecc. le derivazioni di prese o parti di esse e/o di eseguire opere che ne compromettano l'utilizzo o l'accessibilità.

Art. 22

Variazione delle tariffe e del regolamento

1. Nel caso di modificazioni delle tariffe di fornitura o delle norme del presente Regolamento, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune avrà dato comunicazione all'utente della deliberazione relativa con pubblicazione all'albo comunale.⁵
2. Se l'utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

⁵ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

Art. 23

Interruzioni di servizio

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori preventivamente comunicate. Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
2. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza nell'eventualità di incendi, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere senza preavviso l'erogazione dell'acqua.
3. Le eventuali interruzioni nella fornitura di acqua potabile, dovute a lavori programmati, saranno di norma comunicate preventivamente agli Utenti interessati mediante apposito avviso e con sufficiente anticipo.

Art. 24

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto e la derivazione nonché gli apparecchi del Comune nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore e dell'allacciamento in proprietà.
3. Nel caso di gelo delle condutture o del contatore, il Comune erogatore, nel limite della disponibilità e delle possibilità tecniche, provvede allo sgelamento addebitando all'utente le relative spese.

Art. 25

Uso dell'acqua e consumi abusivi

1. Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato; l'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.
3. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data d'inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

Art. 26

Risoluzione di diritto delle forniture

1. La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 27

Interventi del comune per ragioni dell'utente

1. Qualora per ragioni imputabili all'utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute, comprese le richieste di sostituzione organi di intercettazione a monte e a valle del contatore.

Art. 28

Tariffe

1. La politica tariffaria del comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe sono determinate dall'organo comunale competente nelle forme di legge.⁶
2. Al fine di ripartire equamente i costi di gestione del servizio acquedotti, detti costi saranno suddivisi in "costi fissi e costi variabili", rientrando tra i primi quelli che devono essere sopportati indipendentemente dalla quantità di acqua consumata e tra i secondi quelli che dipendono dal consumo di acqua.
3. Nel caso di contatore unico a servizio di più utenze il numero di quote fisse dovrà corrispondere al numero di utenze servite dal singolo contatore (unità abitative o uso diverso dall'abitativo).

Art. 29

Categorie di fornitura ad uso privato

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe vengono definiti i seguenti usi:
 - a) Uso domestico - si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione di civili abitazioni, per gli ordinari impieghi domestici, compreso annaffiamento dei piccoli orti e giardini privati.
 - b) Altri usi - si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per tutte le attività diverse dal punto a) compresi utilizzi nel terziario, artigianato, industria, agricoltura ed irrigazione di piccole aree.

⁶ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

- c) Acqua industriale - si considera destinata a tali usi l'acqua distribuita con condotte distinte da quelle potabili per scopi non alimentari. Tale acqua non subendo controlli e trattamenti sanitari sarà usata a completa responsabilità delle utenze ed esclusivamente per scopi industriali.

Art. 30

Forniture ad uso promiscuo

1. Con riferimento alla diversa classificazione di utilizzazione di cui all'art. precedente – quando l'acqua deve servire a diversi usi, soggetti a differenti tariffe, e il Comune non ritenga opportuno installare alimentazioni distinte per i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, e sempre che non si tratti di forniture temporanee – può essere stipulato un unico contratto ad uso promiscuo.
2. In tal caso viene installato un solo apparecchio misuratore su di un'unica presa e vengono convenuti tra Comune e l'utente i minimi garantiti per i diversi usi, in proporzione ai quali devono essere ripartite le eventuali eccedenze.

Art 31

Bocche antincendio private

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi. Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata, previo versamento delle spese di allacciamento.
2. Il punto di consegna è di norma individuato in pozzetto di idonee dimensioni posto al limite della proprietà pubblica. L'utente, ottenuto il nulla osta del competente Servizio, dovrà:
 1. realizzare il pozzetto munito di chiusino in ghisa delle dimensioni stabilite.
 2. fornire e posare una saracinesca di intercettazione a cuneo gommato che sarà sigillata in posizione di aperta a cura del Comune, giunto dielettrico ed idoneo sistema di non ritorno-disgiuntore, tale da evitare i reflussi di acqua in rete. L'utente deve fornire contemporaneamente alla stipula del contratto al Comune lo schema d'installazione e dichiarazione di corretta esecuzione redatte da tecnico qualificato delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso d'inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca d'incendio effettivamente installata e/o variata, la quota prevista dalla Giunta Comunale per manomissione impianti. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.
3. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

4. Il Comune non assume alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso per cause dovute a forza maggiore o sospensioni preventivamente comunicate.
5. Le tariffe per le forniture di cui al presente articolo sono stabilite dall'organo comunale competente.⁷
6. Ulteriori prescrizioni saranno eventualmente impartite all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura.

Art. 32

Forniture straordinarie da bocche antincendio private

1. Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi, con il consenso del proprietario.

CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO

APPARECCHI DI MISURA

Art. 33

Misura dell'acqua

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.
2. Le forniture provvisorie (cantieri edili etc.) saranno misurate mediante contatore e l'utente dovrà versare il canone dei consumi stabilito dall'organo comunale competente.⁸

Art. 34

Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro la data di scadenza indicata in bolletta.
2. Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha il diritto di esigere oltre all'importo dovuto, anche le penalità e gli interessi stabiliti dagli organi comunali e da altri organi competenti nonché come previsto dall'art. 59. La morosità se protratta oltre il periodo stabilito dalla Giunta Comunale, dà diritto al Comune di procedere alla sospensione o

⁷ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

⁸ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

alla limitazione dell'erogazione dell'acqua previo invio di raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

3. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare, oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

Art. 35

Apparecchi di misura e quote di manutenzione

1. Gli apparecchi di misura sono forniti dal Comune e pagati dall'utente e restano di proprietà del Comune. Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a dichiarare all'atto della domanda.
2. Il Comune ha la facoltà di cambiare a proprie spese gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazione di calibro su richiesta dell'utente, dovuto a variazione di consumo, il Comune addebita all'utente stesso le relative spese.

Art. 36

Posizione e custodia degli apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono collocati, sentito l'utente, nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Comune, a suo insindacabile giudizio e di norma con le modalità previste dal precedente art. 18.
2. A monte e a valle del contatore viene collocato, a cura e carico dell'utente, un rubinetto di arresto ad esclusivo uso del Comune che ne potrà suggellare la manovra in posizione di "aperto". Si consiglia pertanto all'utente il posizionamento di ulteriore rubinetto di proprietà ad esclusivo proprio uso per le manovre di competenza e necessità. Qualora l'utente, per proprie ragioni, chieda la sostituzione dei rubinetti a monte ed a valle del contatore l'intervento gli sarà addebitato.⁹
3. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore dovrà darne immediata comunicazione al Comune il quale provvederà agli eventuali spostamenti di norma con le modalità di cui all'art. 18 a spese dell'utente.
4. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di collocazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.
5. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune. L'utente è tenuto ad accertare, all'atto dell'installazione, che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a renderne subito nota all'Ufficio competente ogni irregolarità.

⁹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

6. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore potranno dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.
7. I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore risulti installato nei locali di uso esclusivo.
8. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

Art. 37

Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati presso la propria utenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni nonché vigilare sull'integrità dei suggelli apposti.
2. Nel caso di guasti o anomalie l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni ed eventuale nuova fornitura del contatore a carico dell'utente.¹⁰

Art. 38

Verbali di posa del contatore

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso ed altri dati caratteristici.
2. Gli apparecchi misuratori e le apparecchiature di proprietà del Comune possono essere rimossi o spostati solamente dal personale Comune o in casi straordinari da personale tecnico di ditte specializzate, specificatamente autorizzate dal competente Ufficio.

Art. 39

Rimozione e sostituzione del contatore

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati del Comune.

¹⁰ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, indicano il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 40

Lettura dei misuratori

1. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita una volta all'anno con fatturazione reale dei consumi. Sarà comunque possibile provvedere a fatturazioni in acconto secondo consumi stimati su base storica. Le letture saranno effettuate da personale del Comune o da personale di ditte dallo stesso incaricate.
2. In caso di impossibilità di lettura del personale per assenza dell'utente viene rilasciata apposita cartolina di autolettura, che l'utente dovrà completare e recapitare al Comune secondo le modalità stabilite e rese note agli utenti attraverso adeguate forme di pubblicità.¹¹
3. Qualora l'utente non provvedesse alla comunicazione della lettura in tempo utile per la fatturazione, la medesima avverrà su consumo stimato determinato sulla base dei dati storici in possesso del Comune, salvo conguaglio nella fatturazione successiva.¹²
4. Nel caso non fosse possibile effettuare per tre volte consecutive lettura diretta da parte degli incaricati potrà essere richiesto all'utente appuntamento specifico per l'effettuazione di lettura di verifica. Qualora permanesse l'indisponibilità dell'utente, il Servizio si riserva di interrompere provvisoriamente o limitare la fornitura senza possibilità di rivalsa dell'utente.
5. Il Comune ha comunque facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari di controllo a sua discrezione.

Art. 41

Irregolare funzionamento del contatore

1. Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici.

¹¹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

¹² Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

Art. 42

Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

1. Il comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative. Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di euro 100,00 (cento) dispone le opportune verifiche.¹³
2. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23.8.1982 n. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, il Comune incamererà il deposito cauzionale effettuato, addebitando inoltre tutte le spese di verifica sostenute direttamente ed indirettamente.

CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 43

Prescrizioni e collaudi

1. Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e consegna. Le installazioni interne private sono eseguite a cura e spese del proprietario o dell'utente, che ne hanno la piena responsabilità e ne curano la relativa manutenzione.
2. Per la loro esecuzione il proprietario e/o l'utente si affidano ad installatori di fiducia - iscritti alla Camera di Commercio e alle Associazioni Artigianali, in ottemperanza alla Legge 46/1990, che dimostrino competenza, esperienza tecnica, capacità organizzative e che si assumano inoltre le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.
3. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede consigliabile, senza che da ciò ne derivi per esso assunzione di responsabilità presente o futura.
4. Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

¹³ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 22 febbraio 2018

Art. 44

Installazioni delle condutture

1. La posa delle tubazioni in proprietà privata, dove è richiesta la predisposizione degli scavi a cura dei privati, sarà effettuata ad una quota non inferiore ad 1 metro dal terreno ed a sufficiente distanza da altri servizi secondo le disposizioni normative e di legge e comunque mai a distanza inferiore a 30 cm.
2. Specificatamente la posa delle tubazioni idriche dovrà essere effettuata il più lontano possibile da tubazioni di scarico di acque nere e bianche e comunque mai a quote ad esse inferiori.
3. Qualora particolari situazioni non rendessero possibile il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti capoversi, le modalità di posa saranno di volta in volta concordate ed autorizzate dal Comune, adottando comunque le misure tecniche tali da assicurare le medesime condizioni di sicurezza (controtubazioni - protezioni - spostamenti).
4. In analogia l'utenza dovrà adottare le medesime precauzioni pure per i tratti di tubazione di loro proprietà e competenza a valle del punto di consegna.
5. A valle del gruppo di misura si consiglia all'utente l'installazione di idonee attrezzature per la riduzione della pressione, di filtraggio, di intercettazione generale di scarico e di sicurezza (sovrapressione, ecc.), secondo i criteri della corretta regola dell'arte e delle caratteristiche della rete di distribuzione che l'utente/l'installatore è tenuto a conoscere per la scelta delle caratteristiche tecniche dell'impianto interno.

Art. 45

Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Art. 46

Prese di terra

1. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 47

Impianti di sollevamento

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
4. Indipendentemente dalla dislocazione del contatore, apparecchiature e tubazione dalla pompa all'utente; manutenzione, responsabilità e proprietà sono a completo carico dell'utente stesso.

Art. 48

Serbatoi

1. Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 49

Modifiche

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.
2. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danno o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali

Art. 50

Perdite, danni e responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze fossero rilevate dal proprio personale.

Art. 51

Vigilanza

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà.
2. I dipendenti comunali, conosciuti personalmente o muniti del tesserino di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento nonché ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle direttive del presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.
6. E' fatto assoluto divieto a chiunque di intervenire/manovrare sugli impianti del Comune mediante intervento su organi di manovra - pozzetti - serbatoi - ecc.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 52

Infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate da personale del Comune e dai Vigili Urbani.

Art. 53

Identificazione dei dipendenti

1. I dipendenti del Comune, qualora non conosciuti, devono esibire a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni, idonea documentazione di riconoscimento.

Art. 54

Tasse ed imposte

1. Qualunque tassa che venisse istituita sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 55

Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 56

Obbligatorietà

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.
2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di richiedere copia dell'atto alla stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 57

Contestazioni giudiziarie

1. Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Rovereto.

Art. 58

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua nel Comune di Brentonico, salvo quelle derivanti da diritti legittimamente acquisiti.

Art. 59

Modalità di pagamento

1. Per le modalità di pagamento dei servizi di cui al presente Regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito e disciplinato con provvedimento dell'organo comunale competente.

Art. 60

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o provinciali, per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 a un massimo di 500 euro.
2. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune.
3. Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia nonché le previsioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le ordinanze e le determinazioni di attuazione ed esecuzione del presente Regolamento possono prevedere specifiche sanzioni per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, purché comprese nei limiti minimi e massimi indicati al comma 1.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 61

Messa a terra su rete idrica esistente

1. Per gli edifici già allacciati alla rete idrica prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la norma di cui all'art. 46 dovrà essere rispettata in occasione dell'eventuale rifacimento dell'allacciamento e comunque entro due anni dalla data in cui il Comune avrà formulato la richiesta di separazione elettrica.

Art. 62

Forniture derivanti da diritti particolari

1. Restano in vigore le condizioni di fornitura derivanti da particolari diritti acquisiti in base a titolo legittimo, per tutta la durata della validità del titolo stesso.